



## CIRCOLARE INFORMATIVA: OTTOBRE 2019

### OMESSA FATTURAZIONE ELETTRONICA O INVIO TARDIVO – TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Le sanzioni previste nelle ipotesi di omessa o ritardata fatturazione sono stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 472 del 1997:

- nella misura compresa tra il 90 ed il 180% dell'imposta, irrogabili nelle due fattispecie di imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio oppure di indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta nella relativa documentazione.
- In caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o assoggettate ad inversione contabile, la sanzione è tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.
- Se la violazione non ha invece inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta comunque in misura fissa compresa tra 250 e 2.000 euro.
- In caso di fatturazione con aliquota iva errata (esempio fatturazione di pane soggetto a iva 10% fatturata al 22%) la sanzione viene irrogata all'acquirente ed è pari al 90% dell'iva portata indebitamente in detrazione (quindi il 90% della parte del 12% dell'iva, 22-10)

Tutte le sanzioni di cui sopra sono ravvedibili con il ravvedimento operoso normale art. 13 d.lgs 472/97

### REGISTRATORE TELEMATICO GUASTO – MODALITA' DI EMERGENZA DEI CORRISPETTIVI

Relativamente alla memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi è possibile riscontrare situazioni di emergenza quali, ad esempio, il malfunzionamento del registratore telematico.

Come previsto dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 28.10.2016 e ribadito nelle specifiche tecniche 28.6.2019, in caso di mancato / irregolare funzionamento del registratore telematico "l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non è sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, **provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle**



**singole operazioni giornaliere su apposito registro** da tenere anche in modalità informatica".  
Quindi in caso di guasto del registratore telematico l'esercente deve:

- \*\* **annotare i corrispettivi incassati** nel periodo di malfunzionamento del registratore in un apposito **registro cartaceo** (può essere utilizzato il registro già predisposto per il "vecchio" registratore di cassa). Tale registro può essere anche tenuto in formato elettronico;
- \*\* **provvedere "autonomamente" all'invio** dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate.

A tal fine è necessario accedere alla funzione tramite la voce di menù "Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio", disponibile nella sezione "Area Gestore ed Esercente".

### IL "RESO MERCE" E L'EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

Con uno specifico intervento l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le indicazioni fornite in passato per la gestione del "reso merce nell'ambito del commercio al dettaglio trovano applicazione anche dopo l'introduzione dell'utilizzo dei registratori telematici.

Al ricorrere di tale evento, il registratore telematico prevede il rilascio di uno specifico documento riportante la dicitura "Documento commerciale emesso per RESO MERCE", nel quale è necessario richiamare il documento "originario" precedentemente emesso.

Come previsto dal DM 7.12.2016, con il quale il MISE ha definito le caratteristiche ed il contenuto minimo del documento commerciale, **tramite il registratore telematico** è possibile emettere un **documento commerciale per reso merce** che, come richiesto dalla prassi sopra richiamata:

- \*\* oltre a riportare la dicitura "**DOCUMENTO COMMERCIALE emesso per RESO MERCE**";
- \*\* deve riportare il documento di riferimento, ossia gli **estremi del documento relativo alla cessione oggetto del reso**.

Al fine di agevolare tale operazione, il RT (registratore telematico) consente di effettuare la **ricerca del documento commerciale emesso per la cessione originaria** (da "rettificare") **nella memoria permanente** dello stesso.